



# CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

## Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.1 del **05.01.2017**

n° **2**

**OGGETTO:** UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO SITO IN SIPONTO ALLA VIA STELLA MARIS N.13. DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di gennaio alle ore 12,31 in Manfredonia e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita

### LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:

RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

CALABRESE SONIA  
CINQUE CARLO  
la TORRE GIUSEPPE

RINALDI PASQUALE  
VARRECCHIA ANTONIETTA  
ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)

Sono assenti gli Assessori: RINALDI PASQUALE, VARRECCHIA ANTONIETTA.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE: CIUFFREDA MARIA SIPONTINA.

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

---

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

*L'Assessore alla Sicurezza, Pubblica Istruzione e Sport rag. Giuseppe La torre sulla base della relazione predisposta dal Dirigente del V° Settore dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, riferisce quanto segue:*

**Premesso** che:

- lo sport, divenuto un'evento di massa tra i più prestigiosi della nostra società, raggiungendo tutte le classi sociali e tutti i gruppi d'età della popolazione, è uno strumento essenziale di integrazione sociale e di educazione per tutti gli individui del mondo. Le attività sportive, pertanto, in ragione della fondamentale funzione che esso riveste, devono trovare un loro posto nel sistema educativo, poiché forniscono un contributo decisivo all'educazione ed alla formazione dei giovani;
- questa l'Amministrazione comunale assegna allo Sport un ruolo fondamentale per la crescita civile del territorio e ne riconosce la sua funzione pedagogica e sociale;

**Visto** il "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 01.07.1999, il quale stabilisce che le Associazioni e le Istituzioni scolastiche interessate possono presentare istanze per lo svolgimento delle attività sportive e per la disputa dei campionati ai quali partecipano;

**Preso atto** che gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Manfredonia non sono sufficienti a coprire le numerose richieste di utilizzo degli stessi pervenute da parte di Società e Associazioni Sportive affiliate a Federazioni del CONI e iscritte all'albo comunale, sia infine dalle aggregazioni spontanee di cittadini organizzate in squadre;

**Ritenuto**, tuttavia, doveroso e opportuno valutare ogni circostanza che consenta di accogliere le richieste presentate dalle Associazioni anche in ragione della funzione socio-educativa che lo sport assolve sia come risorsa da utilizzare per il contrasto alla devianza giovanile e per il recupero dell'emarginalità sia quale fondamentale occasione di socializzazione di bambini e adolescenti;

**Dato atto** che La Famiglia dei Discepoli, quale proprietaria dell'impianto sportivo sito in Siponto alla Via Stella Maris n. 13, su sollecitazione dell'Amministrazione, ha dato la propria disponibilità a concedere l'impianto in comodato d'uso gratuito al Comune di Manfredonia affinché se ne serva per le attività delle Società sportive della Città;

Per quanto sopra illustrato e stante l'urgenza di provvedere in merito, si propone a codesto organo l'adozione dell'atto che segue, determinatosi in virtù delle ragioni innanzi specificate;

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista e fatta propria la relazione sopra riportata e ritenuto di dover condividere il contenuto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, dati nei modi di legge

#### **DELIBERA**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

- di esprimere atto d'indirizzo per procedere alla sottoscrizione di apposito contratto di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo dell'impianto sportivo sito in Siponto alla Via Stella Maris n. 13, di proprietà della Famiglia dei Discepoli, secondo le linee guida di cui all'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di demandare al Dirigente competente gli adempimenti consequenziali con facoltà di apportare, fatta salva la sostanza del negozio, le rettifiche e le precisazioni necessarie allo schema di contratto;
- di dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Comune;
- di dichiarare immediatamente esecutiva, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione.

## LINEE GUIDA per CONTRATTO DI COMODATO D'USO

Con la presente scrittura privata, redatta in tre copie, compresa la presente, le parti:

- **Famiglia dei Discepoli**, con sede in Roma, via dei Pianellari n. 7 – c.f.: 05099501008, in atti rappresentata dal Superiore Generale don Antonio Giura, nato a Albano di Lucania (PZ) il 16/01/1949, c. f. GRI NTN 49A16 A131Z, residente a Roma, via dei Pianellari n. 7, per la carica, da ora, per brevità, indicata come “**comodante**” in qualità di proprietario dell'impianto sportivo sito in Siponto – Manfredonia (FG), alla via Stella Maris n. 13;
- **Comune di Manfredonia (FG)**, con sede in Manfredonia, Piazza del Popolo n. 8, C.F. 8300029714, in atti rappresentata dalla dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, nata a Manfredonia (FG) il 01/10/1967, dirigente del 5° Settore, da ora, per brevità, indicato come “**comodatario**”, convengono e stipulano quanto segue:
  - **Art. 1** – Il comodante concede al comodatario, che accetta nello stato di fatto in cui trovasi, il campo di calcio, affinché se ne serva per l'uso e la durata appresso concordati.
  - Il comodatario entrerà in possesso dell'immobile il giorno 01/12/2016, data dalla quale decorre la concessione del comodato.
  - **Art. 2** – Il comodatario si obbliga ad usare il campo sportivo concessogli in comodato per le attività delle Società sportive collegate al Comune di Manfredonia, denominandolo: Centro Sportivo Ricreativo “Padre Giovanni Minozzi”.
  - **Art. 3** – Il comodatario dichiara:
    - a) di aver esaminato il campo in ogni sua parte e di averlo trovato fin d'ora idoneo per gli usi di cui all'art. 2;
    - b) di voler comunque apportare al campo, a proprie cure e spese e sotto la propria responsabilità, eventuali modifiche migliorative; tali modifiche saranno eseguite solo dopo:
      - a) il rilascio da parte delle competenti Autorità, dei nulla-osta, delle autorizzazioni, delle licenze e/o delle concessioni previste dalle vigenti norme;
      - b) l'effettuazione delle comunicazioni previste dalle vigenti norme; le predette comunicazioni e gli adempimenti connessi all'ottenimento dei provvedimenti di cui alla precedente lettera a) sono di esclusivo carico, cura e responsabilità del comodatario;
      - c) l'approvazione del progetto da parte del comodante che, comunque, con tale approvazione non si assume nessuna responsabilità in merito ai lavori ed a qualsiasi connesso adempimento; il comodante potrà far sovrintendere ai lavori propri rappresentanti.
  - **Art. 4** – Il comodato avrà inizio il 09/01/2017 e si concluderà il 30/06/2017. Il Comune e le Associazioni che usufruiranno del campo sportivo si impegnano a promuovere e sostenere l'attività caritativa e morale della Famiglia dei Discepoli.
  - **Art. 5** – Alla scadenza il comodatario si obbliga a restituire al comodante il campo pienamente disponibile, nello stato in cui si trova all'atto della consegna, eventualmente integrato dalle modifiche di cui all'art. 3, lettera b), per le quali, comunque, alcunché sarà dovuto dal comodante al comodatario.

- **Art. 6** – Tutte le spese di ordinaria manutenzione e quelle di straordinaria manutenzione nell’ambito del bene concesso in comodato, sono a carico del comodatario; le spese di ordinaria manutenzione sono sin d’ora autorizzate; le eventuali spese di straordinaria manutenzione che dovessero essere necessarie devono essere espressamente autorizzate dal comodante.
- **Art. 7** – Per eventuali consumi di energia elettrica ed acqua potabile il comodatario provvederà a proprie spese e con propri allacci.
- **Art. 8** – Tutte le spese per l’esercizio ed il godimento del campo e comunque connesse all’uso dello stesso sono a carico del comodatario che si impegna a lasciare indenne il comodante da qualsiasi onere o costo.
- **Art. 9** – Il comodatario utilizzerà in proprio l’area senza poterne concedere l’uso, anche parziale ad alcuno. Nell’esercizio delle attività avrà, comunque, cura di non recare disturbo alla vita degli Anziani ed alle attività della attigua Casa di Riposo.
- **Art. 10** – Il comodatario eserciterà l’attività in proprio, senza alcun coinvolgimento del comodante; il personale del comodatario, assunto ai sensi e nei limiti di legge, dipenderà esclusivamente dallo stesso, il quale solo risponderà degli adempimenti di legge.
- **Art. 11** Il comodatario si impegna espressamente a concedere in uso l’impianto sportivo in parola esclusivamente ai soggetti in possesso di una o più polizze assicurative, per adeguato importo:
  - o per la responsabilità civile, anche del proprietario;
  - o per gli eventuali danni a persone o cose che possano derivare dalla sua attività, dall’uso del campo concessogli in comodato, sia nello stato attuale sia nello stato successivo alle summenzionate modifiche, sgravando da ogni responsabilità la proprietà stessa.
- **Art. 11** – Il comodante potrà ispezionare o far ispezionare l’area concessa in comodato in qualsiasi momento.
- **Art. 12** – La violazione anche di uno solo degli articoli da 1 a 14 sarà motivo di risoluzione automatica ed immediata del presente contratto.
- **Art. 13** – Per ogni controversia in ordine al presente contratto è competente il foro di Roma.
- **Art. 14** – La registrazione del presente contratto verrà fatta a cura e spese del comodatario.
  
- Roma 05/01/2017

Il comodante

Il comodatario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Per espressa accettazione degli artt. 2,3,4,5,6,7,9,10,13, del presente contratto.

Il comodante

Il comodatario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.

IL V.SEGRETARIO GENERALE

**F.to: Ciuffreda**

---

IL PRESIDENTE

**F.to: Riccardi**

---

---

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 12 GEN.2017 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. 1217 del 12 GEN.2017.
3. è stata trasmessa in data 12 GEN.2017 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

Al Dirigente del 5° Settore.

---

---

---

4.
  - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
  - è divenuta esecutiva il ..... per decorrenza del termine di cui all'art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 12 GEN.2017

IL V.SEGRETARIO GENERALE

**F.to: Ciuffreda**

---

---

E' copia conforme all'originale.

Il Vice Segretario Generale

Data 12 GEN.2017